



Prot. n. 669/2007/FQ

Milano, 11 giugno 2007

Scuola: l'Antitrust bacchetta il Ministro Fioroni

Un invito al Ministro dell'istruzione, Fioroni, a rivedere la tabella allegata al Decreto di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo delle graduatorie ad esaurimento. Così com'è, infatti, la griglia di valutazione non è adeguata ai principi della concorrenza, non garantisce un'adeguata valutazione della formazione e quindi limita le possibilità di scelta. Questo il contenuto di una "Segnalazione" che l'Antitrust ha inviato al Ministro Fioroni nei giorni scorsi. Nel testo si sottolinea, infatti, che esiste una disparità di trattamento nella valutazione dei titoli rilasciati dalle università rispetto a quelli dei corsi di formazione realizzati dai soggetti accreditati. E l'attribuzione di un punteggio ai titoli rilasciati dalle università, secondo l'Antitrust, "appare idonea a determinare restrizioni della concorrenza", in quanto la domanda di formazione del personale della scuola finisce per indirizzarsi esclusivamente verso quei soggetti, come le università, in grado di rilasciare attestati con punteggio. Conseguentemente, viene limitato l'accesso al mercato della formazione a quei soggetti che, pur ritenuti idonei dall'amministrazione allo svolgimento dell'attività formativa, non possono, tuttavia, rilasciare attestati con un punteggio; ciò determina un'ingiustificata riduzione della domanda di formazione da parte dei potenziali utenti del servizio. Inoltre – conclude la nota dell'Autorità – la scelta di attribuire un diverso punteggio alla formazione "non sembra neppure garantire e tutelare gli utenti finali che dovendo accedere ad un'offerta formativa risultano privati della possibilità di scelta tra una vasta gamma di prodotti formativi e tra una pluralità di soggetti qualificati."

Da qui la richiesta di modificare la tabella di valutazione.

Questa la nota dell'Antitrust, inviata al Ministero della pubblica istruzione:

*Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Attività di segnalazione e consultiva- Tabella di valutazione dei titoli da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo
Roma, 30 maggio 2007 - BOLLETTINO N. 20 DEL 5 GIUGNO 2007*

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende segnalare, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato derivante dal Decreto Ministeriale 15 marzo 2007, n. 27 con il quale è stata approvata la tabella di valutazione dei titoli, da utilizzare nei confronti del personale docente ed educativo, inserito nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In materia di formazione per il personale della scuola, l'Autorità dà atto di come il D.M. n. 177/200 e la Direttiva n. 90/2003, nel rispetto dei

principi della concorrenza, consentono una pluralità di offerte formative da parte di soggetti qualificati come le università e di soggetti accreditati, senza alcuna distinzione. Inoltre, sia il D.M. che la Direttiva citati prevedono che tutte le iniziative formative dei soggetti qualificati ed accreditati siano riconosciute dall'amministrazione scolastica. Sebbene quindi, la disciplina delle attività formative per il personale della scuola delinei una completa equiparazione tra soggetti qualificati e soggetti accreditati, tuttavia, la lettera c) intitolata "Altri titoli" della tabella approvata con il D.M. n. 27/2007, attribuisce rispettivamente per il diploma di specializzazione universitaria di durata pluriennale punti 6; per ogni diploma di perfezionamento, master universitario di I e II livello di durata annuale punti 3; per ogni attestato di frequenza a corsi di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale punti 1, mentre non riconosce alcun punteggio ai corsi di formazione realizzati dai soggetti accreditati. Al riguardo, si osserva che, in ragione dell'equiparazione tra soggetti qualificati ed accreditati per la formazione di cui al D.M. n. 177/2000 ed alla Direttiva n. 90/2003, nonché dei requisiti particolarmente stringenti richiesti per l'accreditamento, non sembrano sussistere giustificazioni oggettive al diverso trattamento riconosciuto ai titoli rilasciati dalle università rispetto a quelli degli altri soggetti accreditati. Infatti, se al soggetto accreditato non può essere riconosciuta la possibilità di rilasciare attestati a cui l'amministrazione attribuisce un punteggio, l'accreditamento rimarrebbe un mero atto formale al quale non si può accompagnare la possibilità di svolgere in concreto l'attività formativa in concorrenza con gli altri operatori del mercato. L'attribuzione di un punteggio ai titoli rilasciati dalle università appare infatti idonea a determinare restrizioni della concorrenza, in quanto la domanda di formazione del personale della scuola finisce per indirizzarsi esclusivamente verso quei soggetti, come le università, in grado di rilasciare attestati con punteggio. Conseguentemente, viene limitato l'accesso al mercato della formazione a quei soggetti che, pur ritenuti idonei dall'amministrazione allo svolgimento dell'attività formativa, non possono, tuttavia, rilasciare attestati con un punteggio; ciò determina un'ingiustificata riduzione della domanda di formazione da parte dei potenziali utenti del servizio. Pertanto, da un lato l'amministrazione riconosce ai soggetti accreditati la possibilità di svolgere attività formativa al pari dei soggetti qualificati e quindi delle università, dall'altro, il D.M. 27/2007 crea un vantaggio concorrenziale a favore delle università. La mancata attribuzione di un punteggio ai titoli rilasciati dai soggetti accreditati non appare neppure in linea con le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 5 del D.M. n. 177/2000 ed all'articolo 4, comma 6 della Direttiva n. 90/2003, che prevedono che le iniziative formative promosse dai soggetti qualificati e accreditati siano riconosciute dall'amministrazione. Infatti, il riconoscimento degli eventi formativi da parte dell'amministrazione non può comportare solo per alcuni titoli l'attribuzione di un punteggio, senza per ciò determinare ingiustificate disparità di trattamento. Infine, la situazione delineata dal D.M. n. 27/2007, non sembra neppure garantire e tutelare gli utenti finali che dovendo accedere ad un'offerta formativa risultano privati della possibilità di scelta tra una vasta gamma di prodotti formativi e tra una pluralità di soggetti qualificati. Infatti, il raffronto concorrenziale tra più operatori offre garanzia per l'utente finale in termini di prezzo e qualità del servizio e nello stesso tempo incentiva l'efficienza produttiva ed organizzativa delle imprese. In conclusione, l'Autorità alla luce delle considerazioni esposte, auspica un riesame della tabella allegata al Decreto segnalato al fine di adeguarla ai principi della concorrenza.

Franco Quaglia
Sett. Istruzione e Cultura
Segreteria Politica Federale